

D. Lgs 139/2015: Il nuovo bilancio di esercizio

Roberta Provasi

Dottore Commercialista in Milano

Università degli Studi di Milano-Bicocca

D. Lgs 139/2015

- 4 settembre 2015 pubblicato in G.U. il D.Lgs 139 del 18 agosto 2015 con cui viene data attuazione alla Direttiva Europea 2013/34/UE « **relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge**»
- **DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2016**

D. Lgs 139/2015

Obiettivi

1. Recepimento Direttiva 2013/34/UE;
2. Allineamento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS;
3. Disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2016;
4. Abrogazione delle Direttive 78/660/CEE (bilancio di esercizio) e 83/349/CEE (bilancio consolidato);

Disposizioni transitorie:

D.Lgs 139/2015- Art. 12

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
3. L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.
4. L'immediata applicazione dei nuovi principi presenta eccezioni estremamente limitate (riguardano solo il costo ammortizzato e la modifica dell'ammortamento dell'avviamento) e non opera ad esempio per la valutazione al fair value dei derivati.

Che cosa fare dal 1 gennaio 2016

- 1) Piano dei conti – aggiornamento già dall’inizio del 2016. L’OIC 11 precisa che il postulato della conformità di formazione del bilancio impone di registrare i fatti aziendali in modo coordinato con il sistema di scritture e che il bilancio non è un procedimento di creazione di nuovi dati.
- 2) Rendiconto finanziario – iniziare la sua predisposizione già per l’esercizio 2015 applicando l’OIC 10 (evitando così di doverlo redigere nel 2016 anche per l’esercizio precedente).
- 3) Valutazione dell’opportunità di capitalizzare costi di ricerca e pubblicità nel 2015

Modifiche

1) DESTINATARI DELLA DIRETTIVA

2) POSTULATI DI BILANCIO

3) PROSPETTI DI BILANCIO

a) Stato Patrimoniale

b) Conto Economico

c) Rendiconto Finanziario

d) Nota Integrativa

e) Relazione sulla Gestione

3) PRINCIPI DI VALUTAZIONE

DESTINATARI DIRETTIVA (1)

STRUTTURA BOTTOM UP

IMPRESE	CARATTERISTICHE	DIRETTIVA 2013//34/UE
<p>Microimprese: sono tali le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri</p>	<p>A) Totale dello Stato patrimoniale: 350.000 euro B) Ricavi netti di vendite e prestazioni: 700.000 euro C) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10</p>	<p>L'articolo 36 prevede una serie di semplificazioni nella redazione dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Altre semplificazioni sono previste in merito alla redazione della relazione sulla gestione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio.</p>
<p>Piccole imprese: sono tali le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri</p>	<p>A) Totale dello Stato patrimoniale: 4.000.000 euro B) Ricavi netti di vendite e prestazioni: 8.000.000 euro C) Numero medio dei dipendenti occupati nell'esercizio: 50</p>	<p>In base all'articolo 14 gli Stati membri possono autorizzarle a redigere uno Stato patrimoniale e un Conto economico in forma abbreviata. Altre semplificazioni sono previste dall'articolo 31 per la pubblicazione del bilancio d'esercizio.</p>

DESTINATARI DIRETTIVA (2)

IMPRESE	CARATTERISTICHE	DIRETTIVA 2013//34/UE
<p>Medie imprese: sono tali le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri</p>	<p>A) Totale dello Stato patrimoniale: 20.000.000 euro B) Ricavi netti di vendite e prestazioni: 40.000.000 euro C) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250</p>	<p>In base all'articolo 14 gli Stati membri possono autorizzarle a redigere un Conto economico in forma abbreviata. Devono fornire informazioni aggiuntive nella Nota integrativa nel rispetto dell'articolo 17.</p>
<p>Grandi imprese: sono tali le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri</p>	<p>A) Totale dello Stato patrimoniale: 20.000.000 euro B) Ricavi netti di vendite e prestazioni: 40.000.000 euro C) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250</p>	<p>Devono fornire delle apposite informazioni aggiuntive nella Nota integrativa secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.</p>
<p>Enti di interesse pubblico</p>	<p>Sono considerati sempre grandi imprese indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.</p>	<p>Devono fornire informazioni aggiuntive nella Nota integrativa secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.</p>

DESTINATARI DIRETTIVA (3)

Art 2435-bis (Bilancio in forma Abbreviata)

Sono tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata le società che nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non abbiano superato dei dei seguenti limiti:

- totale attivo stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in medi durante l'esercizio: 50 unità.

Nuovo art. 2435-ter(Bilancio delle Micro Imprese)

Sono considerate micro-impresе le società' di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale attivo stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni : 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio : 5

DESTINATARI DIRETTIVA (4)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Bisogna fare riferimento alla voce A1 del conto economico

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio

Il valore da considerare è un valore medio: ipotizzando una società con 5 dipendenti per 300 giorni e 4 dipendenti per 65 giorni, la media dei dipendenti è $(5*300+4*65)/365= 4,8$.

Parametri riferimento

Le nuove regole si applicano analizzando i parametri di riferimento contenuti in bilanci precedenti all'entrata in vigore delle novità. Il CNDCEC ha chiarito che “i nuovi limiti devono essere applicati retroattivamente”; dopo due esercizi di rispetto dei limiti le semplificazioni scattano da subito.

L'utilizzo delle semplificazioni è sempre **FACOLTATIVO**, subordinato “al rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società

Bilancio in forma abbreviata: art. 2435 bis c.c.

Schemi	Semplificazioni
Conto Economico (Abbreviato)	<p>E' possibile raggruppare:</p> <p>Voci A2 e A3</p> <p>Voci B9(c),B9 (d),B9(e)</p> <p>Voci B10(a),B10(b),B 10(c)</p> <p>Voci C16(b) e C16(e)</p> <p>Voci D18(a),D18(b),D18(d)</p> <p>Voci D19(a),D19(b), D19(c),D19(d)</p>
Nota Integrativa (Abbreviata)	<p>Nuovo art. 2435-bis, co. 5, prevede esplicitamente le informazioni obbligatorie da indicare in nota integrativa (in precedenza venivano indicate solo quelle da omettere) oltre a richiedere ulteriori informazioni rispetto alla precedente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none">•fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;•indicazioni sull'ammortamento dell'avviamento;•importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;•le nuove prescizioni previste per le anticipazioni e i crediti concessi ad amministratori e sindaci;•le indicazioni previste dai nuovi 22-quater, 22-quinquies/sexies, 22-septies;

Micro-Imprese: art. 2435 ter c.c.

Art. 2435 ter ante riforma	Art. 2435 ter post riforma
	<p>(...)</p> <p>Le micro-impresе sono esonerate dalla redazione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) del rendiconto finanziario;2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);3) dalla relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Bilancio per micro-impres

1) Fatte salve le norme del presente articolo, **gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-impres sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis.**

2) Le micro-impres sono esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario; 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri **9)(conti d'ordine) e 16)(compensi, anticipazioni, crediti ad amministratori e sindaci); 3) (n°, val nom azioni, ecc)della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.**

3) Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo **2423 (obbligo di motivazione delle deroghe ai principi di bilancio) e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426 (valutazione al fair value dei derivati).**

Bilancio in forma abbreviata

«Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, **hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale**» come detto tali società possono pertanto non applicare il criterio del costo ammortizzato.

DESTINATARI DIRETTIVA (sintesi)

Drivers	Ordinario	Abbreviato	Micro
Totale attivo	>4.400.000	< 4.400.000	<175.000
Totale Ricavi	>8.800.000	<8.800.000	<350.000
N° medio dipendenti	>50	<50	<5
Stato Patrimoniale	SI	SI	Si
Conto Economico	SI	SI	SI
Rendiconto Finanziario	Si	NO	NO
Nota Integrativa	SI	SI	NO
Relazione sulla Gestione	SI	NO	NO

Art. 2423 (Redazione del Bilancio)

Nuovo 1. c

*« Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, **dal Rendiconto Finanziario** e dalla Nota Integrativa»*

Principio Rilevanza: 4°c. art. 2423

*«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa **quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.** Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»*

- 1) Nuovo postulato del bilancio che prevede una semplificazione, quando questa non abbia effetto sulla chiarezza, veridicità e sulla correttezza del bilancio stesso. Applicazione prevalente nella Nota Integrativa (eliminati punti 7 e 10 dell'articolo 2427 C.C.).
- 2) Per l'applicazione ci si dovrà rifare ai rinnovati principi contabili nazionali OIC e anche allo IAS 1 (che ha già introdotto il concetto di «material»).
- 3) Non sarà possibile individuare un valore-soglia generalizzato ma si dovrà ragionare caso per caso (meglio: società per società).

Prevalenza della sostanza sulla forma: art. 2423-bis , 1-bis

*1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata
“tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”;*

La precedente espressione «tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo o del passivo considerato» ha determinato problematiche interpretative:

- a) È stata associata al valore d'uso o di funzionamento dell'elemento stesso;
- b) Espressione presuppone l'effettuazione di una stima economica e della funzione economica del bene;

La nuova versione introduce in modo completo il principio internazionale della «prevalenza della sostanza sulla forma»

Prevalenza della sostanza sulla forma: art. 2423-bis , 1-bis

- 1) Inserimento esplicito di un principio IAS/IFRS che serve a giustificare le modifiche di alcuni criteri di valutazione.
- 2) Il criterio di contabilizzazione del leasing finanziario non è stato però modificato (non viene adottato il principio ex IAS/IFRS 17???).
- 3) Anche su questo punto i nuovi principi contabili nazionali dovranno fornire qualche chiarimento.

Prevalenza della sostanza sulla forma: Il Leasing Finanziario

1) Il leasing Finanziario è un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di uno o più pagamenti, il diritto di all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito. Il leasing finanziario trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di proprietà può essere trasferito o meno al termine del contratto. **N.B. Il leasing operativo è contabilizzato alla stregua di un contratto di locazione, per cui vengono solo rilevati i canoni di locazione in conto economico.**

2)PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA è contabilizzato in base alla sostanza del contratto piuttosto che alla forma dello stesso. L'operazione è rilevata come l'acquisto di un bene, con contropartita il debito verso il concedente. Il bene è soggetto ad ammortamento; nel conto economico vengono iscritti gli oneri finanziari, rilevati per competenza

Prevalenza della sostanza sulla forma: Il Leasing Finanziario

Leasing finanziario o leasing operativo?

Aspetti che potrebbero classificare un leasing come finanziario sono le seguenti:

- 1)il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
- 2)il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data in si può esercitare l'opzione (all'inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata);
- 3)la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene, anche se la proprietà non è trasferita; - all'inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (equo) del bene locato.

Prevalenza della sostanza sulla forma: Leasing Finanziario

Ricevimento del bene:

_____ 01/03/201x _____ DARE
Imm.ni Debiti vs fornitori

Pagamento dei canoni periodici (riduzione progress. del debito):

_____ 31/03/201x _____
Debiti vs fornitori Banche
Oneri finanziari

Ammortamento del bene:

_____ 31/12/201x _____
Amm.to immobilizzazioni Fondo amm.to imm.ni

Modifiche allo schema di SP

1. Rimodulazione **«costi di sviluppo»**
2. Eliminazione della voce di bilancio **“azioni proprie o quote proprie”**;
3. Eliminazione dei **conti d'ordine**;
4. Introduzione di specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (**c.d. imprese sorelle**);
5. Introduzione di specifiche voci relative agli **strumenti finanziari derivati**.

Costi di sviluppo: art. 2424 c.c.

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p>Attivo</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</p> <p>I- Immobilizzazioni immateriali</p> <p>....</p> <p>2)Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</p>	<p>Attivo</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</p> <p>I- Immobilizzazioni immateriali</p> <p>....</p> <p>2)Costi di sviluppo</p>

Costi di sviluppo: art. 2426 c.c.

Art. 2426 ante riforma	Art. 2426 post riforma
<p>5) i costi di impianto e ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.</p>	<p>5) i costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.</p>

Costi di sviluppo

- 1) Impossibilità dal 2016 di capitalizzare queste tipologie di spese.
- 2) Allo stato attuale, alla data del 1/1/2016 per queste voci si dovrà applicare un criterio retroattivo (in quanto non inserite nelle previsioni dell'art. 12 Decreto 139/2015);
- 3) L'ammontare residuo delle spese capitalizzate ante 1/1/2016 dovrà essere eliminato a conto economico nelle voci straordinarie (applicazione attuale OIC 29). Si ritiene auspicabile un intervento normativo o un chiarimento nel nuovo OIC 29
- 4) Difficoltà di distinguere tra costi di «ricerca» (eliminati) e di «sviluppo» (che rimarranno)

Costi di sviluppo (OIC 24)

1)la ricerca di base riguarda l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità precisa e sono perciò considerati di utilità generica; un esempio può essere per una società operante nella grande distribuzione, l'analisi dei comportamenti dei consumatori.

2)La ricerca applicata riguarda l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente ad uno specifico progetto in un prodotto o in un processo.

3)Lo sviluppo riguarda l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze per la produzione di materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione o dell'utilizzazione.

Difficile a distinguere i costi della ricerca applicata dai costi di sviluppo???

nella stessa voce rientrano anche i costi di pubblicità. Secondo la normativa internazionale questa categoria di costi non sono capitalizzabili,

Costi di sviluppo (esempio)

Alfa S.p.A, dopo aver sostenuto ricerche per nuovi materiali alternativi da utilizzare nella **costruzione di un prodotto (ricerca applicata)**, sta **sviluppando un nuovo processo produttivo (sviluppo)** del costo complessivo stimato di € 4.000.

Alla fine dell'esercizio l'impresa ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo pari a € 2.800 riuscendo a portare a termine il progetto.

Gli amministratori stimano un valore recuperabile del progetto pari a € 6.300, di conseguenza i costi di ricerca e sviluppo sono capitalizzabili e dovranno essere ammortizzati in cinque anni (si suppongono costi di pubblicità capitalizzabili pari a € 500).

Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità = € 3.300

Ammortamento in 5 anni = $3.300 \times 20\% = € 660$

Valore residuo = $3.300 - 660 = € 2.640$

Costi di sviluppo (esempio)

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
B) I - 2)	P	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.640	
A) 4)	E	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		3.300
B) 10) a)	E	Ammortamenti e svalutazioni	660	

Nel caso sia possibile distinguere i costi della ricerca applicata dai costi di sviluppo (ipotizzando € 1.500 per la ricerca applicata e €2.500 per lo sviluppo) rispetto al caso precedente la nuova contabilizzazione risulterà la seguente:

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
B) I - 2)	P	Costi di sviluppo	2000	
A) 4)	E	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		2500
B) 10) a)	E	Ammortamenti e svalutazioni	500	
B) 7)	E	Costi per servizi	2000	
B) 7)	P	Debiti verso fornitori		2000

Costi di sviluppo (problemi)

- 1) Con il Decreto 139/2015, l'articolo 2424 al primo comma fa riferimento esclusivamente ai costi di sviluppo, di conseguenza costi di ricerca e costi di pubblicità non possono più essere capitalizzati, in linea con quanto previsto a livello di principi internazionali;
- 2) Considerazione **la stretta connessione tra i costi della ricerca applicata e i costi di sviluppo**, si può ritenere che la possibilità di capitalizzazione riguardi entrambe le categorie; i costi della ricerca di base e i costi di pubblicità viceversa vanno ad impattare a conto economico;
- 3) Uno dei problemi che potrebbe sorgere riguarda quei costi per la ricerca applicata che sono già stati capitalizzati ma che al 31 dicembre 2016 non risultano ancora completamente ammortizzati.

Costi di sviluppo (problemi)

Le disposizioni transitorie del Decreto 139/2015 consentono di non applicare le nuove regole ad alcune voci relative ad operazioni che non hanno esaurito i loro effetti in bilancio; tra queste voci rientrano anche i costi per la ricerca applicata.

Le imprese che nello stato patrimoniale al 31.12.2016 hanno costi per la ricerca applicata non completamente ammortizzati, dovranno portare tali costi a conto economico, non potendo più mantenerli tra le immobilizzazioni immateriali.

Costi di sviluppo (problemi)

Supponendo costi non ancora ammortizzati per € 3.000 la scrittura sarà la seguente:

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
B) - 14)	E	Sopravvenienze passive	3.000	
B) I - 2)	P	Costi di ricerca		3.000

- 1) Ovviamente essendo stata soppressa l'area straordinaria del conto economico, il costo non ammortizzato andrà rilevato tra i componenti ordinari di reddito.
- 2) Nel caso eventuale che siano state costituite delle riserve di utili non distribuibili, come previsto dal codice civile, nel momento in cui tali costi verranno portati a conto economico, le suddette riserve diverranno disponibili, a meno che non vi siano altri costi capitalizzati e non ancora ammortizzati, come i costi di sviluppo.
- 3) Sono stati anche rivisti i criteri di ammortamento per i costi di sviluppo che devono essere ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Azioni Proprie

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p>Attivo B)III-4) azioni proprie C)III-5) azioni proprie</p> <p>Passivo A)VI Riserva per azioni proprie in portafoglio</p>	<p>Attivo B)III-4) azioni proprie C)III-5) azioni proprie</p> <p>Passivo patrimoniale A)VI Riserva per azioni proprie in portafoglio A) X Riserva negative per azioni proprie in portafoglio</p>

Il Decreto apporta modifiche anche all'articolo 2424-bis «Disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale, aggiungendo dopo il sesto comma:

Art. 2424 bis ante riforma	Art. 2424 bis post riforma
	<p>Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2357 ter;</p>

Azioni Proprie

Art. 2357-ter C.C. terzo comma (nuovo inserimento):

«L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.»

Inserimento nel raggruppamento del Patrimonio Netto della voce: «X- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio»

Non verranno più esposte nell'Attivo e quindi senza contestuale obbligo di vincolo di una riserva di Patrimonio netto.

La scrittura contabile sarà pertanto:

Riserva negativa per azioni proprie a Debito per acquisto azioni proprie

Analogo richiamo effettuato all'art. 2424-bis C.C.: *«Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter».*

Azioni Proprie

Prima della D.Lgs l'acquisto di azioni proprie veniva considerato come **un investimento** e quindi iscritto nell'attivo di stato patrimoniale; ora come previsto dalla normativa internazionale diventa una posta negativa del patrimonio netto.

Secondo la normativa internazionale **IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio” par. 33:**

«gli acquisti di strumenti rappresentativi di capitale proprio devono essere dedotti dal capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nel conto economico all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale»

Azioni Proprie

Limiti connessi alla natura della Riserva.

1) Tale veniva considerata **dagli azionalisti come una posta rettificativa** dei valori attivi per cui la dottrina attribuiva completa irrilevanza a tale riserva.

2) La giurisprudenza riteneva invece che tale posta costituisse una **vera e propria riserva di Patrimonio Netto** proprio per il fatto che il legislatore richiede che tale riserva venga adeguata ai valori delle azioni sottostanti per cui il valore in bilancio delle azioni proprie al netto della riserva sarebbe stato sempre nullo.

Azioni Proprie

2) Nuova modalità di rappresentazione delle azioni proprie, anche se in linea con la normativa europea, fa sorgere dei dubbi.

Spesso l'acquisto di azioni proprie avviene con finalità di investimento e sviluppo e in tale circostanza la rappresentazione dell'operazione come riduzione di patrimonio netto, potrebbe fornire una visione non corretta dell'impresa.

La contabilizzazione della “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” avrebbe la funzione di compensare le movimentazioni finanziarie dovute all'acquisto e alla vendita delle azioni proprie, ma in base alle direttive comunitarie non risulta in alcun modo che il patrimonio netto abbia mai avuto tale funzione.

Azioni Proprie

Secondo la nuova disposizione l'acquisto di azioni proprie è rappresentato come una variazione del patrimonio netto, poiché l'operazione, seppur posta in essere formalmente dall'impresa, si considera assimilabile ad un trasferimento tra soggetti possessori di strumenti rappresentativi di capitale e soggetti che intendono cederli; il principio quindi non consente per queste operazioni l'iscrizione all'attivo di strumenti finanziari.

L'acquisto va presentato come variazione del patrimonio netto, mentre la vendita o l'annullamento non comportano l'imputazione a conto economico. Eventuali differenze in sede di acquisto o annullamento, compresi i costi connessi a tali operazioni, non possono parimenti avere conseguenze reddituali.

RAPPORTI CON IMPRESE SORELLE

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p>B)III 1) Partecipazioni in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese <p>B)III 2) crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri <p>C)II Crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) verso clienti 2) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate 4) verso controllanti 4 bis) crediti tributari 4 ter) imposte anticipate 1) verso altri <p>C)III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 4) altre partecipazioni 	<p>B)III 1) Partecipazioni in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti d bis) altre imprese <p>B)III 2) crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti d bis) verso altri <p>C)II Crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) verso clienti 2) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate 4) verso controllanti 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 5 bis) crediti tributari 5 ter) imposte anticipate 5 quater) verso altri <p>C)III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1) altre partecipazioni

RAPPORTI CON IMPRESE SORELLE


Nella normativa precedente le partecipazioni o i crediti nei confronti di imprese sorelle venivano contabilizzate nelle rispettive voci **“partecipazioni verso altre imprese”** o **“crediti verso altri”**, con separata indicazione solo se di importo rilevante. Con il Decreto 139/2015 viene data maggiore evidenza a questi rapporti che non rientrano più nella categoria **“verso altri”** ma costituiscono una voce specifica dello stato patrimoniale.

RAPPORTI CON IMPRESE SORELLE

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p>D) Debiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obbligazioni 2. obbligazioni convertibili 3. debiti verso soci per finanziamenti 4. debiti verso banche 5. debiti verso altri finanziatori 6. acconti 7. debiti verso fornitori 8. debiti rappresentati da titoli di credito 9. debiti verso imprese controllate 10. debiti verso imprese collegate 11. debiti verso controllanti 12. debiti tributari 13. debiti verso istituti di previdenza 14. altri debiti 	<p>D) Debiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obbligazioni 2. obbligazioni convertibili 3. debiti verso soci per finanziamenti 4. debiti verso banche 5. debiti verso altri finanziatori 6. acconti 7. debiti verso fornitori 8. debiti rappresentati da titoli di credito 9. debiti verso imprese controllate 10. debiti verso imprese collegate 11. debiti verso controllanti 11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 12. debiti tributari 13. debiti verso istituti di previdenza 14. altri debiti

RAPPORTI CON IMPRESE SORELLE

Per chiarire il concetto di imprese sorelle



La controllante A controlla due società, B e C, entrambe al 50% (**“partecipazione in imprese controllate”**);

B a sua volta detiene il 30% di C

(“partecipazione in imprese collegate”),

mentre C detiene il 5% di B

(“partecipazione in imprese sorelle”).

In questo caso C detiene un percentuale che non gli permette né il controllo, né un'influenza notevole; questa partecipazione da parte di C secondo la precedente normativa rientrava tra le “altre partecipazioni”.

Eliminazione dei conti d'ordine

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.	In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

L'eliminazione dei conti d'ordine, risponde ad una necessità di evitare duplicazioni rispetto all'informativa contenuta nello stato patrimoniale.

Nonostante l'eliminazione dei conti d'ordine nello stato patrimoniale, questi conti hanno mantenuto una certa rilevanza, in quanto andranno indicati obbligatoriamente in nota integrativa anche per le società che redigono il bilanci in forma abbreviata.

Eliminazione dei conti d'ordine

Modifica del punto 9 della nota integrativa, art. 2427 C.C., tramite un'informativa rafforzata, indicare

«.. importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati».

Strumenti Finanziari Derivati

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p>B) III Immobilizzazioni finanziarie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) partecipazioni2) crediti3) altri titoli4) azioni proprie <p>C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) partecipazioni in imprese controllate2) partecipazioni in imprese collegate3) partecipazioni in imprese controllanti4) altre partecipazioni5) azioni proprie6) altri titoli	<p>B) III Immobilizzazioni finanziarie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) partecipazioni2) crediti3) altri titoli4) strumenti derivati attivi <p>C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) partecipazioni in imprese controllate2) partecipazioni in imprese collegate3) partecipazioni in imprese controllanti4) altre partecipazioni5) strumenti finanziari derivati attivi6) altri titoli

Strumenti Finanziari Derivati

Art. 2424 bis ante riforma	Art. 2424 bis post riforma
Passivo A) Patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 3) Altri	Passivo A) Patrimonio Netto ... VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi B) Fondi per rischi e oneri 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Per imposte, anche differite 3) Strumenti finanziari derivati passivi 4) Altri

Prima del D.lgs 139/2015 la disciplina codicistica non contiene specifiche disposizioni per la rappresentazione in bilancio dei contratti derivati; sono richieste alcune specifiche informazioni di dettaglio in merito al fair value dei derivati, da fornire nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 2427-bis.

L'OIC 31 chiedeva già di rilevare in un fondo rischi le perdite da operazioni fuori bilancio.

Art. 2426, pt. 11-bis, Strumenti Finanziari Derivati

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto e, se positive, non sono distribuibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite;

Valutazione dei Derivati

- 1) i derivati devono essere contabilizzati al fair value;
- 2) i derivati devono essere distinti tra quelli di copertura e quelli non di copertura;
- 3) le differenze del fair value sono da imputare a conto economico o a patrimonio netto in relazione se trattasi di derivato di copertura o non.

Dopo il primo comma dell'articolo 2426, il codice precisa che per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea

Tipologie Derivati

Derivati per negoziazione	Derivati per copertura di rischi aziendali (hedging)
I derivati sono utilizzati esclusivamente per realizzare un provento dalle transazioni e vengono valutati al fair value con imputazione a conto economico.	I derivati sono utilizzati allo scopo di neutralizzare gli effetti economici e finanziari di alcune tipologie di rischio il cui verificarsi potrebbe incidere negativamente sul valore di un'entità o sulla capacità di generare flussi di cassa futuri e vengono contabilizzati secondo le regole di hedge accounting.

- 1) solo utili realizzati;
- 2) passività fino alla data della formazione del bilancio;
- 3) tutte le rettifiche di valore negativo
- 4) vanno rilevati alla data di negoziazione, ossia quando viene stipulato il contratto.
- 5) inizialmente iscritti al fair value, senza tenere conto dei costi di transazione;
- 6) Non possono essere distribuiti utili che derivano dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Tali riserve non sono considerati nel computo del PN e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Tipologie Derivati

I derivati possono essere usati anche con finalità di copertura di varie tipologie di rischi; in questo caso le regole di contabilizzazione sono denominate “Hedge Accounting” e assumono aspetti diversi in relazione ai rischi considerati. Sono previste due diverse regole di contabilizzazione:

Fair value hedge	Cash flow hedge
<p>La copertura del valore equo serve a coprire il rischio di cambiamenti del valore equo di un'attività o passività o di una loro porzione, attribuibile ad un particolare rischio e che influenza il risultato contabilizzato.</p> <p>Esempio</p> <p>Per coprire il rischio di diminuzione del valore di un'attività quotata si può acquistare un'opzione di vendita (opzione “put”): se il prezzo di mercato scende sarà possibile vendere l'attività al prezzo stabilito dal contratto di opzione; se il prezzo di mercato sale sarà preferibile non esercitare l'opzione e vendere l'attività sul più conveniente mercato a pronti.</p>	<p>La copertura di un flusso di cassa serve a coprire l'esposizione alla variabilità dei flussi di cassa attribuibile a particolari rischi delle attività o passività contabilizzate o delle operazioni previste;</p> <p>Esempio</p> <p>La copertura di un flusso di cassa riguarda generalmente incassi o pagamenti soggetti a variabilità non controllabile dall'impresa. Gli strumenti utilizzati per eliminare i rischi legati alla variabilità dei tassi sono gli swap, che permettono di sostituire un tasso fisso ad un tasso variabile.</p>

Art. 2425 Conto Economico

- 1) Eliminazione delle voci relative a **proventi e oneri straordinari**;
- 2) Indicazione dei **proventi** relativi ai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (**c.d. imprese sorelle**);
- 3) Indicazione di eventuali **rivalutazioni o svalutazioni di strumenti finanziari derivati**.

Art. 2425 Conto Economico Proventi ed oneri straordinari

Art. 2425 ante riforma	Art. 2425 post riforma
A) Valore della produzione	A) Valore della produzione
B) Costi della produzione	B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziaria	C) Proventi e oneri finanziaria
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari	E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

Tale modifica permette di allineare la normativa europea ai principi contabili internazionali, come previsto dallo IAS 1 , “Presentazione del bilancio”, par. 87:

«Un'entità non deve presentare voci di ricavi o di costi come componenti straordinarie nel prospetto di conto economico complessivo o nel conto economico separato, né nelle note»,

Art. 2425 Conto Economico

Proventi ed oneri straordinari

La logica alla base di tale riforma è l'intenzione da parte del legislatore **di limitare comportamenti disomogenei tra società** nel discriminare tra ordinarietà e straordinarietà nella gestione.

Nella prassi spesso si verificano situazioni in cui si tende a trattare come straordinarie le operazioni rilevanti o inusuali che comportano il sostenimento dei costi mentre come ordinarie quelle produttive di ricavi.

La Direttiva riconosce la straordinarietà di un evento quando i singoli elementi di costo o ricavo siano alternativamente:

- **di entità eccezionale o**
- **di incidenza eccezionale.**

Art. 2425 Conto Economico Proventi ed oneri straordinari

Non è tanto la fonte del ricavo o del costo che consente la qualificazione come straordinario, **ma il suo importo (entità) o il suo effetto sui conti dell'impresa (incidenza).**

Tutto ciò porta a superare le precedenti definizioni previste per le poste straordinarie che collegavano tale caratteristica non all'entità o all'impatto del costo o del ricavo **ma all'estraneità rispetto alla gestione caratteristica.**

Art. 2425 Conto Economico

Proventi ed oneri straordinari

L'eliminazione della parte dedicata alle poste straordinarie comporterà una riclassificazione delle voci precedentemente inserite in tale categoria, in particolare:

- a) Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura aziendale (conferimenti, ristrutturazioni, cessioni);
- b) Plusvalenze e minusvalenze derivanti da alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva;
- c) Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria;
- d) Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o estranei alla gestione dell'impresa (furti, danneggiamenti);
- e) Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti

Proventi da imprese sorelle

Art. 2425 ante riforma	Art. 2425 post riforma
<p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <p>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</p> <p>16) altri proventi finanziari:</p> <p>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti;</p> <p>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti;</p>	<p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <p>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>16) altri proventi finanziari:</p> <p>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p>

Strumenti finanziari derivanti nel CE

Art. 2425 ante riforma	Art. 2425 post riforma
<p>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</p> <p>18)rivalutazioni:</p> <p>a)di partecipazioni;</p> <p>b)di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c)di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>19)svalutazioni:</p> <p>a)di partecipazioni;</p> <p>b)di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c)di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p>	<p>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:</p> <p>18)rivalutazioni:</p> <p>a)di partecipazioni;</p> <p>b)di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c)di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>d)di strumenti finanziari derivati;</p> <p>19)svalutazioni:</p> <p>a)di partecipazioni;</p> <p>b)di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c)di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>d)di strumenti finanziari derivati</p>

Strumenti finanziari derivanti (esempio)

Esempio: Si ottenere un finanziamento del valore di € 1.000.000 ad un tasso variabile Euribor del 3,5%; prevedendo un aumento dei tassi di interesse si decide di sottoscrivere uno swap di copertura con un tasso per la banca (Euribor – 0,25%) ed un tasso per il cliente del 5%

Prima della riforma le uniche scritture contabili riguarderanno la contabilizzazione degli interessi

Per quanto riguarda il valore dello swap, verrà contabilizzato nei conti d'ordine un impegno del valore di € 1.000.000.

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
C) - 17)	E	Interessi passivi	35.000	
C) IV - 1)	P	Banca c/c		35.000
C) IV - 1)	P	Banca c/c	32.500	
C) - 17)	E	Interessi attivi swap		32.500
C) - 17)	E	Interessi passivi swap	50.000	
C) IV - 1)	P	Banca c/c		50.000

Strumenti finanziari derivanti (esempio)

Con l'introduzione del nuovo principio generale di bilancio secondo il quale “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto” i derivati anche se non causano una vera e propria operazione, prevedono in ogni caso delle conseguenze economiche e patrimoniali.

Di conseguenza, anche i contratti derivati andranno inseriti in bilancio, come avviene per i normali crediti o debiti dove esiste sia un contratto ma anche un'operazione reale.

Strumenti finanziari derivanti (esempio)

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
C) - 17)	E	Interessi passivi swap	50.000	
C) IV - 1)	P	Banca c/c		50.000
C) 17)	E	Differenziale di copertura		17500
C) IV - 1)	P	Banca c/c	17500	

Con la riforma abbiamo già chiarito che il derivato dovrà essere iscritto al fair value tra le attività finanziarie o tra i fondi per rischi e oneri; eventuali variazioni del suo fair value dovranno essere imputate a conto economico od eventualmente a patrimonio netto : ipotizzando a fine esercizio una variazione positiva del fair value del derivato di copertura di € 20.000 si registrerà:

A) VII	P	Riserva patrimonio netto		20.000
B) III - 5)	P	Strumenti finanziari derivati	20.000	

Strumenti finanziari derivanti (esempio)

Nel momento in cui i flussi di cassa relativi allo strumento coperto saranno contabilizzati a conto economico, le variazioni di fair value contabilizzate a patrimonio netto dovranno essere stornate e contabilizzate anch'esse a conto economico.

Nel caso non si tratti di uno strumento derivato di copertura le variazioni andranno imputate direttamente a conto economico .

Nel caso opposto di svalutazioni del fair value del derivato, l'imputazione sarà in ogni caso a conto economico:

D) 19) d)	E	Svalutazioni strumenti finanziari derivati	20.000	
B) III - 5)	P	Strumenti finanziari derivati		20.000

Costo ammortizzato, art. 2426 c.c, pt.1

Art. 2426 c.c. pt 1: «....le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio **con il criterio del costo ammortizzato**, ove applicabile»;

Art 2426 c.c. pt. 7: « il disagio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal n. 8»;

Art. 2426 c.c. pt 8: « i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo **il criterio del costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

Costo ammortizzato, art. 2426 c.c, pt.1

COSTO AMMORTIZZATO *«si intende l'ammontare al quale un'attività o una passività era stata valutata al momento della contabilizzazione iniziale, meno le variazioni finanziarie in linea capitale (rimborsi), più o meno l'ammortamento accumulato di ogni differenza tra l'ammontare iniziale e il valore nominale alla scadenza calcolato con il metodo dell'interesse effettivo, e meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o non incassabilità .(IAS 39 par.9).*

Il criterio del costo ammortizzato non va confuso con il processo di ammortamento delle immobilizzazioni.

Nonostante alcune similitudini, l'obiettivo del costo ammortizzato è quello di ripartire tra i periodi di competenza non l'intero valore dell'investimento, ma solamente la differenza tra l'ammontare dell'investimento iniziale e il valore di rimborso.

Costo ammortizzato, art. 2426 c.c, pt.1

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è dato da:

Valore di iscrizione iniziale

+/- ammortamento cumulato differenza tra valore iniziale e valore finale dello strumento calcolato in base al tasso di interesse effettivo

- svalutazioni durature

- Rimborsi di capitale

Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che rende il valore attuale del flusso di pagamenti atteso fino alla scadenza o fino alla prossima valutazione, basata sul prezzo di mercato, esattamente uguale al valore contabile corrente .

Costo ammortizzato

L'amortised cost è calcolato attraverso la determinazione del tasso effettivo IRR (Internal Rate of Return), che sconta esattamente, all'origine, i futuri flussi di cassa contrattuali del finanziamento al netto di tutti i costi di transazione direttamente attribuibili. L'obiettivo è giungere alla determinazione di un interesse che rappresenti il rendimento economico effettivo dell'investimento.

Seguendo la ratio dello IAS 39, il costo ammortizzato non differisce dal costo storico quando il valore di iscrizione iniziale e il valore di rimborso coincidono e gli interessi sono costanti lungo tutto il periodo; in questo caso il tasso di interesse incassato/pagato e quello nominale coincidono. Quando invece, valore iniziale e valore di rimborso sono diversi e/o gli interessi non sono costanti lungo tutto il periodo (2% primo anno, 3% secondo anno, ecc.) l'interesse nominale e interesse effettivo divergono, l'applicazione del costo ammortizzato porta a determinare un valore di iscrizione in bilancio diverso da quello del costo storico (per i titoli) o del valore nominale (per i crediti/debiti).

Costo ammortizzato (esempio)

Esempio: acquisto di obbligazioni, detenute fino a scadenza, del valore nominale di € 100.000, ad un prezzo di € 104.000 (spese di commissione € 1.000). Si suppone che le obbligazioni scadano dopo 3 anni, ad un tasso di rendimento annuale del 7%, con cedole annuali.

Come prima cosa andrà calcolato il tasso di interesse effettivo, ovvero quel tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario

La formula del TIR è la seguente:

$$\text{VAN} = \text{CF} + \text{CF}/(1+i) + \text{CF}/(1+i)^2 + \dots + \text{CF}/(1+i)^n$$

Applicando tale formula all'esempio appena fatto, risulta un tasso di interesse effettivo pari a 5,16% rispetto al tasso nominale del 7%. A questo punto è utile un confronto con il piano di ammortamento che tenga conto degli interessi effettivi maturati sull'attività finanziaria rispetto agli interessi incassati:

Costo ammortizzato (esempio)

Data	Interessi incassati	Interessi effettivi	Differenza	Capitale residuo
31/12/n	0	0	0	105.000
31/12/n+1	7.000	5.416	1.584	103.416
31/12/n+2	7.000	5.335	1.665	101.751
31/12/n+3	7.000	5.249	1.751	100.000
Totali	21.000	16.000	5.000	

Chiaramente gli interessi incassati superano gli interessi effettivi, dato che il tasso di interesse nominale supera quello effettivo. In questo caso la società, al momento dell'incasso degli interessi, sta incassando anche parte del capitale versato

Come si può vedere dalla tabella, la differenza complessiva tra i due valori ammonta a € 5.000, che è pari alla differenza tra il valore iniziale del capitale (€ 105.000) e il valore nominale dell'obbligazione (€ 100.000), che rappresenta il capitale residuo alla fine del periodo di vita dello strumento finanziario.

Costo ammortizzato (esempio)

In questo caso le registrazioni contabili saranno le seguenti:

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
B) III - 3)	P	Obbligazioni HTM	105.000	
C) IV - 1)	P	Banca c/c		105.000

Si procederà quindi, alla fine di ciascun esercizio a contabilizzare gli interessi effettivi, con imputazione al conto “interessi attivi” solo per la parte calcolata con l'interesse effettivo e a riduzione del conto “obbligazioni” per la differenza, considerata come rimborso del capitale versato:

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
C) IV - 1)	P	Banca c/c	7.000	
C) - 17)	E	Interessi attivi		5.416,43
B) III - 3)	P	Obbligazioni HTM		1.583,57

Costo ammortizzato (esempio)

Con l'utilizzo del criterio del costo, precedentemente previsto come criterio di valutazione base del codice civile, si sarebbero contabilizzati gli interessi calcolati in base al tasso di interesse nominale del 7%, senza ridurre il conto patrimoniale “obbligazioni HTM” se non alla scadenza dello strumento finanziario:

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
C) IV - 1)	P	Banca c/c	7.000	
C) - 17)	E	Interessi attivi		7.000

In bilancio, in base al criterio del costo ammortizzato, il valore del conto patrimoniale “obbligazioni HTM” verrà per ciascun anno ridotto della quota di capitale rimborsata:

N	N+1	N+2	N+3
105.000	103.416,43	101.751,16	0

A conto economico verranno rilevati solo gli interessi effettivi incassati:

N	N+1	N+2	N+3
0	5.416,43	5.334,74	5.248,84

Costo ammortizzato. Finanziamenti

Le differenze di valutazione sono chiaramente evidenziabili nei finanziamenti.

L'OIC n. 19, par. 30 prevede che gli oneri accessori sostenuti per ottenere un finanziamento (spese istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti, ecc.) sono capitalizzati nella voce B.I. 7 (altre immobilizzazioni immateriali). Il debito contabilizzato al valore nominale al lordo dei costi iniziali, che verranno sottoposti ad ammortamento (OIC 24, par. 94).

Il D.lgs. 139/2015 applicando il criterio del costo ammortizzato prevede che il valore iniziale del finanziamento sia rilevato al netto dei costi iniziali. La valutazione successiva prevede che il Debito sia rettificato in aumento dall'ammortamento della differenza iniziale (differenza tra interessi pagati al nominale e quelli imputati a conto economico calcolati al tasso effettivo) e ridotto delle quote di capitale rimborsate.

Costo ammortizzato. Finanziamenti

Il nuovo criterio riguarda tutti i debiti finanziari, tipicamente gravati da costi iniziali (ad es. spese di istruttoria) sui quali maturano interessi passivi.

La presenza di questi costi ed interessi fa sì che il tasso effettivo sia maggiore di quello nominale. In generale, seguendo il nuovo criterio del costo ammortizzato:

- il valore iniziale del debito è il valore nominale al netto dei costi iniziali;
- in ogni esercizio il debito va rideterminato per tenere conto della differenza tra valore effettivo e nominale, che deve essere ripartito in ogni anno del finanziamento. Il valore iscritto sarà pari al valore iniziale aumentato, anno dopo anno, della differenza iniziale e ridotto dalle quote di capitale rimborsate.

Costo ammortizzato. Finanziamenti

VALUTAZIONE DEBITI AL «COSTO AMMORTIZZATO» (esempio)

Si consideri la società Alfa, con le seguenti ipotesi di lavoro: - Finanziamento decennale € 1.000.000 - Spese istruttoria € 10.000 (la presenza di tali costi determina un tasso di interessi superiore al 4%) - Interessi annuali 4% - Flussi di cassa attesi € 40.000 ($€1.000.000 * 4\%$)

Il costo ammortizzato prevede che: • il debito da iscrivere inizialmente in bilancio sia pari a 990.000€ ($€ 1.000.000 - € 10.000$). • successivamente si dovrà determinare il tasso d'interesse effettivo (IRR), che rende uguale il valore dei futuri flussi di cassa attesi e il valore iscritto in bilancio. Tale tasso, determinabile con fogli di calcolo, nella fattispecie è pari a 4,122%. • Al termine del primo anno si dovranno rilevare gli interessi passivi in C.E. ($4,122\% * € 990.000$) pari ad € 40.807. Gli interessi effettivamente pagati però sono solo 40.000€ e la differenza, € 807 dovrà essere imputata a C.E., mentre il debito esposto in S.P. sarà pari € 990.807.

Costo ammortizzato. Finanziamenti

VALUTAZIONE DEBITI AL «COSTO AMMORTIZZATO» Il procedimento effettuato per la rilevazione degli interessi e il calcolo del debito va ripetuto per ciascun anno fino alla scadenza. L'applicazione del costo ammortizzato ha determinato l'eliminazione dagli schemi di bilancio della voce aggi/disaggi di emissione, dal momento che il valore del debito presente in S.P. tiene conto di questi ultimi.

Costo ammortizzato. Particolarità

- 1) Si abbandona il costo storico con eventuali svalutazioni (per i titoli) ed il valore nominale (per i crediti e i debiti)
- 2) Ci si continua a basare sul costo di acquisto ma si deve tenere conto del fattore temporale (attualizzazione sia di elementi fruttiferi che infruttiferi) e di eventuali differenze tra tassi di interesse nominali e «tassi di interesse effettivi» .
- 3) Le imprese con bilancio in forma abbreviata e «micro-imprese» sono esentate.

Avviamento: art. 2426 c.c. pt. 6

Art 2426 c.c. pt 6: «l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la sua vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento»

Operazioni in valuta

Art. 2426 c.c., pt. 8-bis « *le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto»*

Poste in valuta (adozione del criterio OIC 26): le attività e passività sono distinte tra (a) elementi monetari (liquidità, crediti e debiti) valutati in bilancio al cambio di fine esercizio ed (b) elementi non monetari (altre poste es. partecipazioni in valuta) sempre valutati in bilancio al cambio storico in vigore alla data dell'operazione

Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.

Le informazioni in nota vanno riportate secondo l'ordine in cui le voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico sono riportate nei relativi schemi (ultimo comma art. 2427 c.c.)

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale le voci sono:

Art.2427 ante riforma	Art. 2427 post riforma
3) la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e: “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;	3) la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “ costi di sviluppo ”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce “altre riserve”;	7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile , nonché la composizione della voce “altre riserve”;

Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.

<p>9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p>	<p>9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;</p>
--	---

Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.

Per quanto riguarda le informazioni in Nota Integrativa relative al Conto Economico le novità sono:

Art.2427 ante riforma	Art. 2427 post riforma
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;	10) se significativa , la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
13) la composizione delle voci: “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;	13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.

Relativamente alle altre informazioni contenute in Nota Integrativa, ovvero dal punto 14 fino al termine le novità sono:

Art.2427 ante riforma	Art. 2427 post riforma
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;	16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi , spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;	18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.

<p>22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato (...);</p>	<p>22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato (...);</p> <p>22 quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;</p> <p>22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;</p> <p>22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite;</p>
---	---

Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.

Contenuti	Modifiche
Principio della Rilevanza	Come si può vedere dalle tabelle il principio della rilevanza ha modificato i punti 7, 10 e 22 ter, nei quali sono stati eliminati i riferimenti al principio stesso, visto che con il Decreto la rilevanza costituisce uno dei principi base di redazione dei bilanci.
Conti d'ordine	<p>L'eliminazione dei conti d'ordine ha comportato modifiche al numero 9 prevedeva l'indicazione di notizie sulla composizione e natura dei conti d'ordine; con il Decreto tale disposizione è stata sostituita eliminando ogni riferimento ai conti d'ordine, portando però ad una sovrapposizione informativa tra i punti 9 (impegni, garanzie e passività potenziali) e 22-ter (accordi fuori bilancio) che a livello pratico riguardano le stesse informazioni</p> <p>Il problema della possibile sovrapposizione di informazioni tra i punti 9) e 22 ter) dell'articolo 2427 potrebbe essere risolto specificando che al punto 22 ter) l'indicazione degli accordi fuori bilancio diversi da quelli indicati al punto 9, creando quindi una categoria residuale.</p>
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura	Pt 22 quater) prevede l'indicazione fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Va specificato che trattasi eventi di cui non si è tenuto conto nella predisposizione del bilancio, in quanto non di competenza; gli eventi successivi di cui va tenuto conto per la redazione del bilancio di chiusura dell'esercizio sono già previsti dall'articolo 2423 bis, comma 4, c.c.

Nota Integrativa: modifiche art. 2427 c.c.

Contenuti	Modifiche
Altre informazioni richieste dall'art. 2427 c.c	<ul style="list-style-type: none">• Esercizio delle deroghe (art. 2423 co. 3 - 4 e art. 2423 bis co. 2): al fine di fornire un quadro fedele del bilancio, nella nota vanno inserite le informazioni addizionali necessarie a tale scopo, le motivazioni che hanno portato a derogare alle disposizioni di bilancio e gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;• Dettagli su aspetti formali: informazioni che interessano il principio della chiarezza del bilancio, il principio della comparabilità e quello della comprensibilità;• Dettagli su aspetti sostanziali: indicazioni sui criteri di valutazione delle poste di bilancio e informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari; riguardo i derivati è richiesto un livello di informativa ben più ampio e dettagliato rispetto a prima ;• Rapporti con la controllante: prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che la esercita su di essa;
Informazioni previste da specifiche disposizioni di legge	Art 2497 ss. che trattano l'informativa riguardante l'attività di coordinamento di società, specificano che la nota integrativa deve fornire informazioni circa l'esistenza di rapporti di direzione unitaria, tramite un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla società che esercita su di essa attività di direzione e coordinamento.

Rendiconto Finanziario: ex art. 2423 e 2425 ter del Codice Civile

Art. 2423 ante Riforma	Art. 2423 post riforma
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.	Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa
Art. 2425-ter ante riforma	Art. 2425-ter post riforma
	Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Il Codice si limita a prevedere informazioni essenziali da inserire nel rendiconto non prevedendo alcuna metodologia specifica per la sua redazione lasciando ai redattori del bilancio libertà di scelta se adottare il metodo diretto o indiretto

Rendiconto Finanziario: ex art. 2423 e 2425 ter del Codice Civile

- a) nell'elencazione l'art. 2423 c.c. il rendiconto è indicato prima della stessa nota integrativa a sottolineare la rilevanza di tale documento;

- b) la redazione del rendiconto è obbligatoria dal 2016 ma di fatto il nuovo articolo 2425 c.c. prevede che i flussi finanziari contenuti nel prospetto si riferiscano all'esercizio in corso e a quello precedente. Se l'impresa dovesse redigere per la prima volta il rendiconto solo dal 2016 potrebbe avere difficoltà nel garantire la comparabilità dei dati???

- c) va ricordato che l'OIC n. 10 disponeva la redazione del rendiconto finanziario già a partire dai bilanci chiusi al 31.12.2014.

Rendiconto Finanziario: ex art. 2423 e 2425 ter del Codice Civile

Differenze fra OIC n° 10 e artt 2423 e 2425 ter c.c.

Codice Civile	OIC 10
RF è prospetto contabile di bilancio a sé stante	RF è prospetto da inserire in Nota Integrativa
Non sono tenute alla redazione le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese	Non prevede alcuna esenzione anzi ne raccomanda la redazione per tutte le tipologie di imprese
Devono essere “ autonomamente indicate le operazioni finanziarie con i soci”	Non vi è una specifica richiesta in merito

Relazione sulla Gestione (art. 2428 c.c.)

Art. 2428 ante riforma	Art. 2428 post riforma
<p>Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le attività di ricerca e sviluppo; 2. i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società (...); 4. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società (...); 5. i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6. l'evoluzione prevedibile della gestione; 	<p>Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le attività di ricerca e sviluppo; 2. i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società (...); 4. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società (...); 5. i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6. l'evoluzione prevedibile della gestione;

In relazione alle modifiche introdotte con Decreto Bilanci in tema di relazione sulla gestione, per quanto riguarda la sua disciplina prevista all'art. 2428 si riscontra una sola novità in merito all'eliminazione del riferimento ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ora previsti in nota integrativa

Relazione sulla Gestione (art. 2428 c.c.)

D.Lgs. 39/2010 art. 14 ante riforma	D.Lgs. 39/2010 art. 14 ante riforma
Art. 14, comma 2, e) La relazione di revisione comprende un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;	Art. 14, comma 2, e) La relazione di revisione comprende un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.

Il giudizio di coerenza non rappresenta né di un giudizio di conformità né di una rappresentazione veritiera e corretta della relazione rispetto alle norme di legge né della completezza delle informazioni contenute in essa; il giudizio di coerenza della relazione non deve creare l'aspettativa che tutte le informazioni siano state verificate dal revisore, infatti informazioni su tendenze e andamenti futuri non vengono analizzate dal revisore.

Il revisore effettua procedure di verifica sulle informazioni finanziarie, mentre per le altre informazioni si limita ad una lettura d'insieme. La coerenza risulta quindi circoscritta alle informazioni finanziarie contenute nella relazione sulla gestione; il revisore deve comunque analizzare in modo critico le altre informazioni, anche se trattandosi di informazioni non attinenti al bilancio risulta difficile individuare eventuali incoerenze significative che non avrebbero comunque alcun effetto sul giudizio del revisore

Problemi aperti

- 1) PRINCIPIO DEL COSTO AMMORTIZZATO (?) devono essere rimodulati tutti i contratti di finanziamento a medio e lungo termine in modo da esprimere nella valutazione dei Debiti il tasso di interesse effettivo? ;
- 2) PIANI DI AMMORTAMENTO IN ESSERE (?) l'art. 12, comma 2, D.Lgs. 139/2015 consente di non applicare le nuove disposizioni alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (art. 2426, comma 1, numeri 1) "titoli" 6) "avviamento" e 8) "crediti e debiti". Rimodulando i debiti al criterio del costo ammortizzato è necessario modificare il piano di ammortamento in termini di interessi passivi a C.E.?
- 3) RENDICONTO FINANZIARIO E ANALISI DI BILANCIO (?) che relazione si viene a creare tra il criterio del costo ammortizzato e la variazione delle poste di bilancio (anno x/x-1) in termini di rendiconto finanziario e nell'analisi per margini o per indici?
- 4) COSTI CAPITALIZZATI DA GIROCONTARE A CONTO ECONOMICO (?) come imputare i costi precedentemente capitalizzati (spese di ricerca applicata e costi di pubblicità)? in un unico esercizio?

Problemi aperti

5) **LEASING.** classificare il leasing come finanziario o come operativo dipende dalla sostanza dell'operazione, piuttosto che dalla forma del contratto.

6) **RENDICONTO FINANZIARIO:** Documento finalizzato alle variazioni delle «disponibilità liquide», utile agli Istituti di Credito (vedi ad es. indice Debt Service Coverage Ratio = cash flow operativo / debito).

7) **ADEGUAMENTO OIC**(comma 3 art. 12, D.lgs 139/2015);

8) **FISCALMENTE ???**

Ad esempio, cosa fare

con: azioni proprie (a riduzione del patrimonio, quali riserve fiscali devo ridurre ?), costi non più capitalizzabili (integrazione con i precedenti piani di ammortamento – periodo transitorio), oneri/proventi da strumenti derivati (nell'art. 112 Tuir sono previsti alcuni punti ed opzioni solo per gli IAS adopter, tali soluzioni non sembrano immediatamente applicabili ai bilanci ITA GAAP senza una modifica normativa), riserva di copertura (idem art. 112 Tuir).

Voci	Impatti Apertura	Modifiche criteri valutazione	Impatto schemi
Aggi e Disaggi	Rimisurati al costo ammortizzato	Costo Ammortizzato	Ammortamento Finanziario
Azione proprie	Cancellazione dall'attivo	Iscrizione Riserva negativa	nessuno
Componenti straordinarie	Nessuno	No	Abolita macro classe E
Conti d'ordine	nessuno	Aboliti	Nessuno
Copertura rischio di variazioni flussi finanziario	Derivati valutati al fair value con contropartita riserva di patrimonio	----	Quando rigira la riserva si corregge il costo o il ricavo dell'operazione coperta
Crediti sorti dall 1/1	Nessun impatto	Costo ammortizzato	Ammortamento finanziario
Debiti sorti dall'1/1	Nessun impatto	Costo Ammortizzato	Ammortamento finanziario
Derivati	Valutazione al Fair Value con contropartita al CE	Fair Value	Variazione di Fair Value
Derivati Incorporati	Separazione dal contratto originario e valutazione al Fair V.	Fair Value	Variazione di Fair Value
Spese pubblicità e ricerca	Cancellazione delle voci	Divieto di capitalizzazione	Costi eccezionali dell'esercizio
Titoli acquistati dall'1/1	Nessun impatto	Costo ammortizzato	Interessi attivi in base al tasso effettivo e non al tasso nominale
Operazioni con imprese sorelle	Specifiche voci nello SP e CE	no	Evidenza proventi dell'anno e adattamento per dati comparativi